

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1952

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, TOGLIATTI, AMICONI, ANGELINI GIUSEPPE, ANGELUCCI, AUDISIO WALTER, BARBIERI ORAZIO, BARDINI, BARONTINI, BECCAISTRINI, BEI CIUFOLI ADELE, BIANCO, BIGI, BOLDRINI, BORELLINI GINA, BOTTONELLI, BRIGHENTI, Busetto, CALVARESI, CAPONI, CERRETI GIULIO, CLOCCHIATTI, COMPAGNONI, DIAZ LAURA, DI PAOLANTONIO, FERRARI FRANCESCO, FOGLIAZZA, GOMEZ D'AYALA, GORRERI DANTE, GUIDI, IOTTI LEONILDE, MAGNO, MARCHESI, MAZZONI, MICELI, MONTANARI OTELLO, MONTANARI SILVANO, NANNI RINO, NICOLETTO, PAJETTA GIULIANO, PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI, ROMAGNOLI, SANNICOLÒ, SANTARELLI EZIO, SANTARELLI ENZO, SCIORILLI BORRELLI, SERONI, SPECIALE, TOGNONI, TREBBI, VESTRI, VILLA GIOVANNI ORESTE, ZOBOLI

Presentata il 28 gennaio 1960

Norme per il trasferimento della proprietà dei poderi ai mezzadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — I processi obiettivi della penetrazione del capitalismo nelle zone mezzadrili mutano sempre più le condizioni del vecchio contratto di mezzadria. L'introduzione di macchine, gli investimenti fondiari, l'estensione di culture specializzate e di allevamenti selezionati, hanno luogo in relazione a esigenze obiettive di sviluppo e di ammodernamento dell'agricoltura, ma vengono attuati a spese delle condizioni di vita e di lavoro dei mezzadri. Essi non hanno nessuna possibilità di intervento nelle questioni degli investimenti: è il proprietario che decide unilateralmente, e che per giunta incamera i contributi statali. Le maggiori spese ricadono sul mezzadro, cui si impongono nuovi oneri costringendolo ad addossarsi le spese degli investimenti e a fornire un lavoro più intenso e più qualificato senza alcun corrispondente aumento della sua retribuzione. Nuovi e più gravosi contratti, anche di terzeria, vengono imposti in sostituzione della mezzadria. Ac-

canto a queste zone di investimento, vasti territori collinari e montani sono in degradazione per la deficienza di investimenti, e la famiglia mezzadrile non ce la fa più a vivere nel podere. Ne risulta, nelle zone di investimento come nelle zone di degradazione, un crescente assoggettamento al proprietario e un aggravamento delle condizioni di vita e di lavoro dei mezzadri, che si risolvono nella disgregazione delle famiglie mezzadrili, nell'esodo forzato di membri delle famiglie e nella ricerca, da parte delle donne e dei giovani, di fonti di lavoro extra poderale a qualunque condizione, fino all'abbandono di migliaia di poderi in montagna e alta collina.

Non a caso, in questa situazione, la questione della giusta causa torna oggi di urgente attualità. È in atto un tentativo da parte dei proprietari fondiari di condizionare le trattative nazionali per i nuovi patti di mezzadria alla rinuncia dei mezzadri alla proroga legale e alla giusta causa permanente. È pertanto

in gioco una delle conquiste fondamentali della mezzadria e uno dei capisaldi sui quali si impernia ogni prospettiva di progresso delle campagne: i proprietari fondiari pretendono di avere mano libera per ricattare e disdettare decine di migliaia di famiglie mezzadrili, per ristabilire il loro arbitrio e per portare avanti, senza più ostacoli e a spese dello Stato e dei mezzadri, i loro piani di sviluppo del capitalismo nelle campagne e di asservimento dei mezzadri e degli altri lavoratori agricoli.

La conquista, con l'azione unitaria delle masse e delle organizzazioni mezzadrili, di un nuovo patto di mezzadria che ad tempo soddisfi le legittime rivendicazioni della categoria e contrasti efficacemente la realizzazione dei piani padronali, salvaguardando innanzi tutto la giusta causa permanente, è un fatto di estrema importanza ma non risolve i problemi di fondo. L'istituto stesso della mezzadria è in crisi, poiché la mezzadria rappresenta ormai un ostacolo per lo sviluppo dell'agricoltura. Il padronato tende comunque a orientare a proprio profitto e a danno dell'intera economia agraria la soluzione della crisi, con la cacciata e con l'aggravata dipendenza del mezzadro, cosicché tale soluzione per decine di migliaia di famiglie di mezzadri rappresenterebbe la definitiva eliminazione dal processo produttivo agricolo, per tutti comporterebbe un decisivo declassamento economico e sociale, e per le zone a mezzadria significherebbe un grave e irreparabile degradamento produttivo.

* * *

La situazione insostenibile per la quale il mezzadro corre tutti i rischi dell'imprenditore in un'azienda nella quale non ha alcun potere di decisione non può continuare. In due nel podere non si può vivere. Lo affermò l'onorevole Fanfani a Perugia in un convegno di mezzadri democristiani, e il fatto che la democrazia cristiana non abbia mantenuto fede a questa promessa non ne diminuisce la validità. Il problema è ormai maturo. Socialdemocratici e repubblicani si sono ripetutamente pronunciati per la soppressione della mezzadria. Più di recente l'onorevole Ferrari Aggradi ha proposto, all'ultimo Congresso della democrazia cristiana, « la trasformazione della mezzadria in piccola proprietà contadina ». Persino alla C. E. E. l'istituto della mezzadria classica è stato per la sua arretratezza severamente criticato, fino a dar luogo all'affermazione del relatore della Commis-

sione economica per l'agricoltura, onorevole Vredeling, che « la Commissione considera il sistema della mezzadria come un modo non auspicabile di conduzione ».

La parola d'ordine della « terra ai mezzadri », sostenuta dal P. C. I. e più di recente dal P. S. I., risponde pertanto alle aspirazioni più profonde del contadino senza terra ed alle esigenze di sviluppo delle campagne, e la sua giustezza è convalidata e confermata dal più largo schieramento di partiti ed esponenti politici. La realizzazione di questa parola d'ordine è, d'altra parte, strettamente collegata allo sviluppo degli investimenti e delle forme cooperative di produzione, alla lotta contro i monopoli e per le riforme di tutte le strutture fondiarie, agrarie e monopolistiche del nostro Paese, alla difesa e allo sviluppo dell'azienda e proprietà contadina.

* * *

Il progetto, che dispone che i poderi a mezzadria o mezzadria mista all'affitto, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 1960, passino in proprietà di chi li lavora, prevede innanzi tutto, a salvaguardia dei legittimi interessi dei piccoli e medi proprietari concedenti, che i primi tre poderi di ogni ditta proprietaria siano valutati a prezzo di mercato (articoli 2, 3, e 5), e che a beneficio del piccolo e medio concedente e ad impulso dei programmi di sviluppo dell'economia nazionale, i redditi provenienti da investimenti produttivi delle somme a tale titolo percepite siano esenti da imposte per cinque anni (articolo 8). Tali norme si applicano altresì per i poderi di proprietà degli enti pubblici, indipendentemente dal numero dei poderi posseduti (articoli 3 e 8).

È prevista, per incoraggiare le vendite volontarie, una prima fase della durata di un anno, nella quale i poderi, assieme alle scorte vive e morte ed ai fabbricati e impianti di uso comune di più poderi, sono oggetto di acquisto sulla base di accordi diretti da parte dei mezzadri insediati sul fondo e da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per l'assegnazione in proprietà alle famiglie che li lavorano (articoli 2 e 9). In favore dei mezzadri insediati sul fondo è assicurato il diritto di prelazione (articolo 7).

I poderi che non siano venduti entro l'anno, o che non siano stati impegnati per la effettiva vendita sono soggetti, assieme ai fabbricati e impianti di uso comune, ad esproprio da parte della Cassa e saranno pari-

menti oggetto di assegnazione in proprietà ai mezzadri che li lavorano (articolo 5). Sia in caso di acquisto che in caso di esproprio il prezzo da corrispondere al proprietario sarà pari a quello di mercato per i primi tre poderi, mentre per i poderi eccedenti il terzo sarà pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143. In tale ultima ipotesi il prezzo sarà aumentato del valore degli investimenti fondiari eseguiti dal concedente, al netto dei contributi statali eventualmente percepiti, ed al netto altresì della quota del 4 per cento del prodotto lordo vendibile destinata per legge ai miglioramenti obbligatori (articoli 2 e 3). Il prezzo conguagliato dei poderi viene pagato dai mezzadri in 30 anni, col contributo dello Stato nel pagamento degli interessi (articoli 12, 13 e 15).

Avverso la determinazione della indennità di esproprio è in ogni caso ammesso ricorso, a norma della vigente legislazione sulle espropriazioni per pubblica utilità (articolo 16). Per l'anticipazione del prezzo ai proprietari venditori o espropriati, è previsto il metodo attualmente seguito per i mutui a scopo di acquisto di terre per la formazione della piccola proprietà contadina, previa convenzione tra Cassa e Istituti di credito (articolo 14).

Fabbricati e impianti in servizio comune a più poderi sono alienati in favore degli acquirenti dei poderi a titolo di comunione, e vengono gestiti o in cooperativa volontaria o, in difetto, secondo le regole della comunione dei beni (articolo 10).

La costituzione di cooperative agricole libere e volontarie fra i nuovi piccoli proprietari è incoraggiata a mezzo dell'assegnazione alle stesse, nella percentuale massima e con

l'aumento del 10 per cento, di tutti i sussidi e contributi previsti dalle leggi (articolo 11).

Per attuare le norme contenute nella presente proposta il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina sarà integrato con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle categorie interessate (articolo 17). Quanto alle spese, a carico dello Stato, necessarie all'attuazione della presente proposta, quelle per il funzionamento della Cassa saranno iscritte annualmente nei bilanci dell'agricoltura e foreste e del Lavoro e previdenza sociale (articoli 15 e 18), e quelle per il pagamento del contributo dello Stato sugli interessi dei mutui saranno iscritte annualmente nel bilancio del Tesoro (articolo 19).

Onorevoli colleghi! La mezzadria ha ormai fatto il suo tempo: tale è il giudizio delle grandi masse mezzadrili, dei tecnici e degli economisti d'avanguardia, tale è il giudizio della pubblica opinione — l'uno e altro espressi da partiti ed esponenti politici pensosi delle sorti di 600 mila famiglie di mezzadri e delle prospettive di sviluppo delle zone a mezzadria, che si estendono sul 20 per cento della superficie a coltura agraria del nostro Paese. L'istituto della mezzadria ostacola e compromette anzi il progresso tecnico, economico e sociale dell'agricoltura, e nel pubblico interesse deve essere eliminato. Eliminare tale sorpassato istituto, e assegnare la terra ai mezzadri, nel pieno rispetto dei legittimi interessi della piccola e media proprietà concedente: questo è il compito che si prefigge la presente proposta di legge, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Confidiamo pertanto che la proposta raccolga il generale, rapido consenso di ogni settore della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I poteri concessi a mezzadria, di cui all'articolo 2141 e seguenti del Codice civile, nonché quelli a mezzadria mista all'affitto, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 1960 o successivamente stipulato, sono soggetti alle norme della presente legge.

ART. 2.

I poteri di cui all'articolo 1 della presente legge, le scorte vive e morte di loro pertinenza, i fabbricati di uso comune a più poteri e gli impianti ivi esistenti, sono oggetto di acquisto da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, secondo le norme del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e del decreto ministeriale 22 settembre 1948, e successive modificazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge.

ART. 3.

Qualora una stessa ditta risulti, al 1° gennaio 1960, proprietaria di oltre tre poteri, il prezzo di acquisto dei poteri eccedenti il terzo non può essere superiore a quello di cui all'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, diminuito dei contributi statali successivamente percepiti e della quota destinata a miglorie a norma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, ed aumentato dell'importo degli investimenti fondiari eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 10 novembre 1949, n. 805. Il prezzo non può comunque essere superiore a quello determinato a norma dell'articolo 2 della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano alle proprietà degli enti pubblici.

ART. 4.

Ai fini della determinazione del prezzo stabilito dall'articolo che precede, sono inefficaci di diritto nei confronti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina i conferimenti in società e i trasferimenti, anche a titolo gratuito, effettuati dopo il 1° gennaio 1960.

ART. 5.

Trascorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i poderi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché i fabbricati e gli impianti di uso comune a più poderi, sono oggetto di esproprio da parte per la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Le spese di accertamento, di procedura e di valutazione fanno carico ai proprietari soggetti ad espropriazione.

I poderi sottoposti ad espropriazione sono soggetti ad occupazione di urgenza, e vengono affidati per la gestione provvisoria alle famiglie mezzadrili insediate sul fondo, che ne assumono gli obblighi di custodia.

Il prezzo di esproprio è determinato per i primi tre poderi a prezzo di mercato, e per i poderi eccedenti il terzo a norma dell'articolo 3 della presente legge.

L'indennità di espropriazione dei poderi eccedenti il terzo è corrisposto in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto, redimibile in 25 anni. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere una serie speciale di tali titoli con l'emissione di un prestito redimibile.

ART. 6.

Non si procede ad espropriazione, quando il proprietario abbia dichiarato irrevocabilmente di voler alienare i propri poderi alla Cassa e ne abbia effettuata la consegna a norma del terzo comma dell'articolo 5.

ART. 7.

Qualora il proprietario dei poderi di cui all'articolo 1 della presente legge intende alienare o concedere in enfiteusi il potere prima dell'acquisto o della espropriazione da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il mezzadro può esercitare, con le forme previste dall'articolo 732 del Codice civile e nel termine di sei mesi dall'avviso, il diritto di prelazione.

ART. 8.

Sono esenti da qualsiasi imposta per la durata di cinque anni gli impieghi in investimenti produttivi delle somme percepite a norma della presente legge dai proprietari di poderi di cui all'articolo 1 per le vendite e per gli espropri, limitatamente ai primi tre poderi. Tale limitazione non si applica nei confronti degli Enti pubblici.

ART. 9.

I poderi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o espropriati a norma della presente legge sono alienati in favore delle famiglie mezzadri insediate sul fondo che ne facciano richiesta. La Cassa ha però facoltà, quando i poderi siano eccedenti la normale capacità lavorativa della famiglia colonica, di stralciare la parte esuberante e di eseguire accorporamenti.

I poderi che non siano richiesti dalle famiglie mezzadri insediate sul fondo e gli stralci di cui al comma che precede, sono ceduti ad altri lavoratori, a norma delle leggi sulla formazione della piccola proprietà contadina.

ART. 10.

I fabbricati e gli impianti in servizio comune a più poderi sono alienati in favore degli acquirenti dei poderi a titolo di comunione, e vengono gestiti in cooperativa volontaria, Ove questa non venga costituita, la gestione ha luogo secondo le regole della comunione dei beni.

ART. 11.

A favore delle cooperative od altre forme associative e consortili costituite, per la conduzione delle aziende e per eseguire trasformazioni e miglioramenti fondiari e agrari, tra i lavoratori che abbiano acquistato terre a norma della presente legge, i contributi e i sussidi statali saranno erogati nella misura massima prevista dalle leggi, aumentati del dieci per cento.

ART. 12.

Il prezzo determinato a norma del precedente articolo viene pagato in 30 rate annuali, a partire dal terzo anno successivo al trasferimento in proprietà.

Il pagamento del prezzo è garantito da ipoteca legale sul fondo a favore della Cassa.

ART. 13.

Il prezzo di acquisto dei poderi e degli stralci alienati a norma dell'articolo 7 della presente legge è fissato dalla Cassa, in via definitiva, sulla base del prezzo pagato per ciascun podere, aumentato o diminuito di una quota di conguaglio, in modo da assicurare a ciascun acquirente una posizione di equivalenza.

ART. 14.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di credito fondiario, di credito agrario e di credito ordinario, per l'anticipazione del prezzo dovuto ai proprietari venditori e ai proprietari espropriati e per la cessione ad essi Istituti delle somme dovute dagli acquirenti.

ART. 15.

Lo Stato concorre al pagamento degli interessi nella misura totale per i primi tre anni e nella misura del 4,50 per gli anni successivi.

ART. 16.

Avverso la determinazione del prezzo di acquisto dei poderi espropriati e della indennità di espropriazione sono ammessi i ricorsi e le procedure stabilite dalla legislazione vigente sulla espropriazione per pubblica utilità.

ART. 17.

Il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è integrato, ai fini della presente legge, di due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di tre rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei mezzadri e di tre rappresentanti dei concedenti di terreni a mezzadria, di cui uno di rappresentanza dei piccoli proprietari, e uno in rappresentanza degli enti pubblici.

ART. 18.

Le spese di funzionamento della Cassa fanno carico per metà al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, e per metà al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 19.

Le spese per il concorso negli interessi dei mutui sono iscritte anno per anno nel bilancio del Ministero del tesoro.

ART. 20.

Per tutte le materie previste dalla presente legge si applica la legislazione vigente sulla formazione della piccola proprietà contadina.